



CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI TUTTE LE VIGENTI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CHE RIGUARDANO IL BANCO DI SICILIA, RECALE DAI RR. DECRETI 2 AGOSTO 1908, N. 615, E 16 OTTOBRE 1913, N. 1283

Art. 306

ARTICOLO SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 23 MARZO 1922, N. 626

(Art. 306-bis, approvato con R. D. 18 ottobre 1913, n. 1283).

Alla data della pubblicazione del R. decreto che approva il presente regolamento:

- a) l'ingegnere in carica mantiene il posto e conserva lo stipendio di L. 2000 annue con diritto a due aumenti quinquennali nella misura ciascuna del decimo del detto stipendio, nonché il diritto alla pensione giusta le norme vigenti per gli impiegati del Banco;
- b) gli economi-archivisti in carica andranno ad occupare nel grado degli applicati, i primi posti della prima classe conservandosi l'ordine della rispettiva anzianità attuale;
- c) gli scrivani in carica saranno pure collocati nel grado degli applicati, al seguito degli attuali economi-archivisti, e secondo l'ordine della rispettiva anzianità attuale;
- d) le copiste in carica saranno collocate nel grado delle applicate secondo l'ordine della rispettiva anzianità attuale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà':

Il ministro del tesoro RUBINI.

Versione in vigore dal 26 settembre 1914 secondo Normattiva, non più in vigore dal 10 giugno 1922 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il testo unico di tutte le vigenti disposizioni regolamentari che riguardano il Banco di Sicilia, recate dai RR. decreti 2 agosto 1908, n. 615, e 16 ottobre 1913, n. 1283
Estremi	Regio decreto 6 agosto 1914, n. 895
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 1914

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-il-testo-unico-di-tutte-le-vigenti-disposizioni/art-306-articolo-soppresso-dal-regio-decreto-23-marzo-1922-n-626/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it